
Secondo giorno della ventunesima Riunione
Giornale MC(21) N.2, punto 7 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.7/14
PREVENZIONE E LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

Il Consiglio dei Ministri,

ribadendo l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, secondo quanto sancito dalle disposizioni dell'Atto finale di Helsinki del 1975,

ricordando che l'esercizio pieno e paritario da parte delle donne dei propri diritti umani è elemento essenziale per realizzare un'area OSCE più pacifica, prospera e democratica e che gli Stati partecipanti sono impegnati a adoperarsi affinché la parità tra uomo e donna divenga parte integrante delle loro politiche, sia a livello dei loro Stati che all'interno delle strutture esecutive dell'OSCE, secondo quanto dichiarato al Vertice OSCE di Istanbul nel 1999,

ribadendo che la dignità intrinseca dell'individuo è al centro della sicurezza globale, come dichiarato nella Dichiarazione commemorativa di Astana nel 2010,

riconfermando tutti gli impegni pertinenti dell'OSCE, ivi inclusi quelli contenuti nella Decisione del Consiglio dei ministri N.14/04 sul Piano d'Azione per la promozione della parità tra i sessi e la Decisione del Consiglio dei ministri N.15/05 sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne,

ricordando che gli impegni dell'OSCE in materia di diritti dell'uomo e parità tra i sessi si ispirano al quadro internazionale nel campo dei diritti umani, ivi inclusa la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Dichiarazione e Piattaforma d'Azione di Pechino e la Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU su donne, pace e sicurezza,

riconoscendo gli impegni assunti dagli Stati partecipanti in seno a organizzazioni internazionali e regionali in materia di lotta alla violenza contro le donne,

1 Include emendamenti apportati al testo della Decisione a seguito della riunione di conformità linguistica svoltasi il 30 gennaio 2015.

prendendo atto delle iniziative internazionali e regionali per la lotta alla violenza sessuale, in particolar modo nei conflitti armati,

prendendo atto della Conferenza di riesame ad alto livello sulla parità tra i sessi, tenutasi a Vienna nel luglio del 2014, concernente i progressi e le lacune nell'applicazione degli impegni OSCE pertinenti,

profondamente preoccupato per la persistenza della violenza contro le donne come una delle violazioni dei diritti dell'uomo più pervasiva nell'area dell'OSCE, nella sua manifestazione fisica, sessuale e psicologica, e reiterando la particolare necessità di misure più rigorose nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne, di cui la disparità tra i sessi di genere può essere uno dei fattori che maggiormente vi contribuiscono,

ribadendo l'importanza di una responsabilità effettiva nell'ambito della violenza contro le donne e i bambini, inclusi la violenza sessuale, l'abuso e lo sfruttamento, e dell'adozione di misure adeguate per la lotta a tali violenze,

invita gli Stati partecipanti a adottare le seguenti misure relative alla lotta e alla prevenzione della violenza contro le donne in ambiti come lo sviluppo di quadri giuridici e partenariati, l'adozione di provvedimenti per prevenire e reprimere la violenza contro le donne, nonché la protezione delle vittime;

invita gli Stati partecipanti ad assicurare per tutte le donne protezione e pieno rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali;

condanna fermamente tutte le forme di violenza contro le donne ed esorta gli Stati partecipanti ad astenersi dal giustificarle, conformemente alla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne;

(A) Quadro giuridico

1. Invita gli Stati partecipanti a:

- richiedere, ove appropriato opportuno, opinioni dell'ODIHR sui quadri giuridici e politici di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, ivi inclusa la violenza domestica;
- raccogliere, mantenere e rendere pubblici dati e statistiche attendibili, comparabili, disaggregati, onnicomprensivi e comprovati su tutte le forme di violenza contro le donne, inclusa la violenza sessuale e domestica, e al contempo garantire l'osservanza delle loro norme sulla protezione dei dati, così come includere informazioni sul numero di casi segnalati alle forze dell'ordine, sul numero di indagini, procedimenti e sentenze inflitte;
- adeguare la legislazione nazionale agli standard internazionali pertinenti da loro adottati, nel caso in cui non l'abbiano ancora fatto, e agli impegni OSCE riguardo ogni forma di violenza contro le donne, nonché considerare le migliori prassi nell'adozione delle pertinenti misure legislative;

- prendere in considerazione la firma e la ratifica di pertinenti strumenti regionali e internazionali, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ove applicabile.

2. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

- promuovere lo scambio di migliori prassi riguardo la legislazione relativa alla lotta a tutte le forme di violenza contro le donne.

(B) Prevenzione

3. Incoraggia gli Stati partecipanti a:

- rafforzare gli sforzi volti a raggiungere il pubblico attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, al fine di affrontare i negativi stereotipi, comportamenti e pregiudizi che contribuiscono a tutte le forme di violenza contro le donne;
- adottare misure appropriate per accrescere il coinvolgimento e la partecipazione di uomini e ragazzi alla prevenzione e all'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne, ivi inclusa la violenza sessuale e domestica;
- adottare misure di sensibilizzazione in merito al circolo vizioso della violenza che può emanare dalla violenza fisica, sessuale e psicologica subita in età infantile o adolescenziale;
- sviluppare programmi indirizzati agli autori di violenze contro le donne durante e dopo la loro condanna, al fine di evitare casi di recidività;
- fornire terapie, assistenza, corsi di formazione e altre misure al fine di prevenire ulteriori vittimizzazioni e traumi, anche nel corso dei procedimenti giudiziari.

4. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:

- migliorare la cooperazione con i pertinenti attori delle organizzazioni internazionali e regionali negli sforzi per raccogliere dati e statistiche disaggregati sui sessi in merito al verificarsi di ogni forma di violenza contro le donne nell'area dell'OSCE;
- assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nei loro sforzi volti a promuovere approcci comprensivi, efficaci e comprovati per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, incluse la violenza sessuale e domestica, e rispondere meglio ai bisogni delle vittime.

(C) Protezione

5. Incoraggia gli Stati partecipanti a:
 - assicurare che le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne ricevano informazioni tempestive e adeguate sulle misure legali e i servizi di sostegno disponibili, come centri di crisi per le violenze sessuali, centri di accoglienza o altre strutture pertinenti, così come assistenza sanitaria, e garantire che essi siano facilmente accessibili;
 - promuovere programmi e attività che conferiscano poteri e forniscano sostegno alle donne vittime di violenza.
6. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:
 - assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per rafforzare le loro capacità di protezione delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne;
 - facilitare lo scambio fra gli Stati partecipanti di informazioni, esperienze e migliori prassi relative alla protezione;
 - fornire assistenza tecnica agli Stati partecipanti che la richiedano, attraverso l'organizzazione di servizi di sostegno, quali linee telefoniche di emergenza, centri di crisi etc.
 - offrire agli Stati partecipanti corsi di formazione specializzata per pertinenti professionisti degli Stati partecipanti interessati che si occupano delle vittime o degli autori di qualsiasi forma di violenza contro le donne, inclusa la violenza sessuale e domestica.

(D) Procedimenti giudiziari

7. Incoraggia gli Stati partecipanti a:
 - rafforzare gli sforzi volti a indagare, perseguire e punire gli autori di tutte le forme di violenza contro le donne e fornire alle vittime protezione e rimedi appropriati;
 - garantire lo sviluppo e l'attuazione efficace di legislazioni che perseguano penalmente la violenza contro le donne e che prevedano misure preventive e protettive, quali ordini di allontanamento e ordini di protezione di emergenza, laddove questi esistano, così come indagini, processi e pene appropriate per i colpevoli, anche al fine di porre fine all'impunità.

(E) Partenariati

8. Incoraggia gli Stati partecipanti a:
 - sviluppare politiche nazionali globali e coordinate volte a combattere tutte le forme di violenza sessuale contro le donne, che includano tutte le parti interessate, quali ad esempio le forze dell'ordine e il settore giudiziario, i parlamenti, le istituzioni nazionali per i diritti umani, servizi sanitari e sociali così come organizzazioni della società civile.

9. Incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro mandati, di:
 - migliorare la cooperazione con i pertinenti attori delle organizzazioni internazionali e regionali,
 - facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi fra gli Stati partecipanti e fra tutti gli attori interessati nell'ambito della lotta a ogni forma di violenza contro le donne.

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione dell'Azerbaijan:

nell'unirsi al consenso in relazione alla decisione del Consiglio dei ministri sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, la delegazione della Repubblica di Azerbaijan desidera rendere una dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE.

“La delegazione della Repubblica di Azerbaijan si è impegnata attivamente nei dibattiti su questa Decisione al fine di produrre un documento globale e sostanziale che tenga conto delle esigenze e delle preoccupazioni di tutte le vittime, comprese quelle dei gruppi vulnerabili cui si fa riferimento nella Decisione N.15/05 del Consiglio dei ministri sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne.

L'Azerbaijan deplora il fatto che una sola delegazione, quella dell'Armenia, abbia dimostrato un'ostinata resistenza a includere nella decisione il riferimento ai gruppi vulnerabili unicamente perché tali gruppi comprendono, tra l'altro, i rifugiati e gli sfollati interni. Si tratta di un altro esempio del persistente spregio da parte dell'Armenia dei diritti dei rifugiati e degli sfollati interni azeri, che sono stati gravemente violati dopo l'aggressione militare compiuta nei confronti della Repubblica di Azerbaijan, accompagnata da una massiccia pulizia etnica e dall'espulsione di cittadini azeri dai loro luoghi di nascita in Armenia e nei territori occupati della Repubblica di Azerbaijan.

L'Azerbaijan ritiene che la presente decisione rappresenti un ulteriore strumento per rispondere alle esigenze dei rifugiati e degli sfollati interni azeri e continuerà a compiere il massimo sforzo, anche attraverso questa decisione, per porre rimedio alle violazioni dei diritti loro riconosciuti dal diritto internazionale e così come previsti in pertinenti documenti di organizzazioni internazionali.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione adottata e sia inclusa nel giornale della seduta odierna.”

MC.DEC/7/14/Corr.1
5 December 2014
Attachment 2

ITALIAN
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

La delegazione dell'Italia, che detiene la Presidenza di turno dell'Unione europea, ha dato la parola al rappresentante dell'Unione europea, che ha reso la seguente dichiarazione:

“Signor Presidente,

l'Unione europea desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa.

“L'Unione europea appoggia l'adozione di questa decisione. Desideriamo tuttavia chiarire la nostra posizione in merito ai seguenti tre punti:

l'Unione europea è fermamente impegnata a prevenire e combattere la violenza contro le donne. A tale riguardo ricordiamo la Decisione N.15/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana e ne chiediamo la piena attuazione.

Desideriamo inoltre porre l'accento sul fatto che, in base al Documento di Helsinki del 1992, l'ODIHR è investito di un mandato generale di assistere gli Stati partecipanti dell'OSCE nell'attuazione dei loro impegni nel quadro della dimensione umana. Nell'attuazione di tale mandato l'ODIHR, come istituzione autonoma, può elaborare linee guida, manuali, organizzare seminari e altre attività senza preventiva richiesta degli Stati partecipanti.

Vogliamo infine sottolineare che i diritti umani comprendono i diritti riproduttivi, in conformità al Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, alla Piattaforma d'azione di Pechino e ai documenti conclusivi delle loro conferenze di riesame.

Signor Presidente,

chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia debitamente registrata e allegata alla relativa decisione, così come al giornale odierno.”